



Camillo Cibotti

*Per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Vescovo di Isernia-Venafro*

Carissimi fratelli nel Presbiterato, Religiosi e Religiose, Diaconi permanenti
Gruppi, Movimenti e Associazioni laicali,
Fratelli e Sorelle nel Battesimo

Dopo attenta considerazione, appreso delle irregolarità ed abusi riscontrati, sento il dovere di regolamentare la materia riguardante le preghiere di guarigione e di liberazione, insieme alla pratica di esorcismi nel territorio della Diocesi di Isernia – Venafro nel rispetto della normativa canonica (cfr. Can. 1172 CJC; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Inde ab aliquot annis, Lettera circa le norme sugli esorcismi*, 29. 09. 1985: EV.9, 1663 – 1667; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *De exorcismis et supplicationibus quibusdam, Rituale romanum*, 22. 11. 1998: EV.17, 1634 – 1673) e in conformità alle disposizioni disciplinari emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Ardens felicitatis, Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione*, 14. 09. 2000: EV. 19: 1263 – 1293).

Perciò ritengo opportuno emanare delle disposizioni diocesane e a norma del Can. 838, § 4 CJC

STABILISCO

che le suddette disposizioni, nel testo allegato al presente Decreto, promulgate il 29 Giugno 2015, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, entrino in vigore e siano obbliganti a norma del Can. 8, § 2 CJC a partire dal 29 Settembre 2015, Festa dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli.

Con il medesimo atto,

REVOCO

ogni precedente licenza, facoltà o concessione relative al ministero di esorcista;

SOSPENDO

tutte le celebrazioni di guarigione e di liberazione fino al 29 Settembre 2015.

Invocando la intercessione di Maria Via Lucis, nostra Madre e Regina, dei Santi Patroni Nicandro Marciano e Daria, dei Santi Medici Cosma e Damiano e di S. Michele Arcangelo, vi benedico di cuore.

Isernia, 29 Giugno 2015, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Prot. 12/2015.

Il Cancelliere
Mons. Armando Galardi

+ Camillo Cibotti
Vescovo di Isernia - Venafro

DECRETO DIOCESANO
SUL MINISTERO DEGLI ESORCISMI
E LE PREGHIERE DI LIBERAZIONE

A - PREMESSE

Nella presentazione della versione italiana del Nuovo Rito degli esorcismi (CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *De exorcismis et supplicationibus quibusdam, Rituale romanum*, Roma, 22. 11. 1998: EV.17, 1634 – 1673), è affermato che "Il nuovo «Rito degli esorcismi» vede la luce in una situazione culturale segnata da una larga diffusione di pratiche culturali deviate o apertamente superstiziose. La carenza in molte persone di un'incisiva esperienza di fede e di solide convinzioni religiose, la perdita di alcuni importanti valori cristiani e l'oscurarsi del senso profondo della vita concorrono a creare un clima di incertezza e di precarietà, il quale a sua volta favorisce il ricorso a forme di divinazione, a pratiche religiose venate di superstizione, a espressioni rituali di magia e talora perfino a riti estremamente aberranti, come quelli del culto a Satana" (n. 2).

Le disposizioni disciplinari della Congregazione per la Dottrina della Fede

Nell'intento di regolamentare lo svolgimento delle preghiere di guarigione e la pratica degli esorcismi, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato una Istruzione (cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Ardens felicitatis, Istruzione circa le preghiere per ottenere da Dio la guarigione*, Roma, 14. 09. 2000: EV. 19: 1263 – 1293), contenente le seguenti disposizioni disciplinari:

Art. 1 - Ad ogni fedele è lecito elevare a Dio preghiere per ottenere la guarigione. Quando tuttavia queste si svolgono in chiesa o in altro luogo sacro, è conveniente che esse siano guidate da un ministro ordinato.

Art. 2 - Le preghiere di guarigione si qualificano come liturgiche, se sono inserite nei libri liturgici approvati dalla competente autorità della Chiesa; altrimenti sono non liturgiche.

Art. 3- § 1. Le preghiere di guarigione liturgiche si celebrano secondo il rito prescritto e con le vesti sacre indicate nell' *Ordo benedictionis infirmorum* del *Rituale Romanum*.
§ 2- Le Conferenze Episcopali, in conformità a quanto stabilito nei *Praenotanda*, V, *De aptationibus quae Conferentiae Episcoporum competunt*, del medesimo *Rituale Romanum*, possono compiere gli adattamenti al rito delle benedizioni degli infermi, ritenuti pastoralmente opportuni o eventualmente necessari, previa revisione della Sede Apostolica.

Art. 4 - § 1. Il Vescovo diocesano ha il diritto di emanare norme per la propria Chiesa particolare sulle celebrazioni liturgiche di guarigione, a norma del can. 838 § 4.
§ 2. Coloro che curano la preparazione di siffatte celebrazioni liturgiche, devono attenersi nella loro realizzazione a tali norme.

§ 3. Il permesso per tenere tali celebrazioni deve essere esplicito, anche se le organizzano o vi partecipano Vescovi o Cardinali. Stante una giusta e proporzionata causa, il Vescovo diocesano ha il diritto di porre il divieto ad un altro Vescovo.

Art. 5 - § 1. Le preghiere di guarigione non liturgiche si realizzano con modalità distinte dalle celebrazioni liturgiche, come incontri di preghiera o lettura della Parola di Dio, ferma restando la vigilanza dell'Ordinario del luogo a norma del can. 839 § 2.
§ 2. Si eviti accuratamente di confondere queste libere preghiere non liturgiche con le celebrazioni liturgiche propriamente dette.

§ 3. È necessario inoltre che nel loro svolgimento non si pervenga, soprattutto da parte di coloro che le guidano, a forme simili all'isterismo, alla artificiosità, alla teatralità o al sensazionalismo.

Art. 6 - L'uso degli strumenti di comunicazione sociale, in particolare della televisione, mentre si svolgono le preghiere di guarigione, liturgiche e non liturgiche, è sottoposto alla

vigilanza del Vescovo diocesano in conformità al disposto del can. 823, e delle norme stabilite dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nell'Istruzione del 30 marzo 1992.

Art. 7 - § 1. Fermo restando quanto sopra disposto nell'art.3 e fatte salve le funzioni per gli infermi previste nei libri liturgici, nella celebrazione della Santissima Eucaristia, dei Sacramenti e della Liturgia delle Ore non si devono introdurre preghiere di guarigione, liturgiche e non liturgiche.

§ 2. Durante le celebrazioni, di cui nel § 1, è data la possibilità di inserire speciali intenzioni di preghiera per la guarigione degli infermi nella preghiera universale o "dei fedeli", quando questa è in esse prevista.

Art.8 - § 1 Il ministero dell'esorcismo deve essere esercitato in stretta dipendenza con il Vescovo diocesano, a norma del can. 1172, della Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede del 29 settembre 1985 e del *Rituale Romanum*.

§ 2. Le preghiere di esorcismo, contenute nel *Rituale Romanum*, devono restare distinte dalle celebrazioni di guarigione, liturgiche e non liturgiche.

§ 3. È assolutamente vietato inserire tali preghiere di esorcismo nella celebrazione della Santa Messa, dei Sacramenti e della Liturgia delle Ore.

Art. 9 - Coloro che guidano le celebrazioni di guarigione, liturgiche e non liturgiche, si sforzino di mantenere un clima di serena devozione nell'assemblea e usino la necessaria prudenza se avvengono guarigioni tra gli astanti; terminata la celebrazione, potranno raccogliere con semplicità e accuratezza eventuali testimonianze e sottoporre il fatto alla competente autorità ecclesiastica.

Art. 10 – L'intervento d'autorità del Vescovo diocesano si rende doveroso e necessario quando si verificano abusi nelle celebrazioni di guarigione, liturgiche e non liturgiche, nel caso di evidente scandalo per la comunità dei fedeli, oppure quando vi siano gravi inosservanze delle norme liturgiche e disciplinari.

La realtà diocesana

Nella nostra Diocesi di Isernia-Venafro, l'approfondita analisi di questo delicato problema evidenzia una situazione che può essere così descritta:

- sono numerosi i fedeli che si recano da sacerdoti, da diaconi, a volte anche da laici, per chiedere di essere liberati da possessioni e infestazioni diaboliche di vario genere causate, a loro dire, da malefici e fatture;

- alla crescente richiesta da parte dei fedeli cercano di rispondere alcuni sacerdoti e diaconi, tutti animati da buona volontà e dal desiderio di recare conforto e aiuto a queste persone bisognose. In concreto, tali sacerdoti e diaconi, che non agiscono in maniera uniforme e coordinata, intervengono in vari modi celebrando Messe e recitando preghiere di liberazione e, in qualche caso, praticando preghiere di esorcismo;
- spesso le preghiere di liberazione vengono recitate nelle chiese davanti all'Eucarestia solennemente esposta, in adunanze pubbliche, con il rischio di alta spettacolarizzazione e con il pericolo di grave disorientamento dei semplici fedeli. Non di rado durante queste celebrazioni il sacerdote passa tra i fedeli benedicendoli uno per uno con il Santissimo Sacramento e quasi sempre si verificano fenomeni che turbano non poco i fedeli presenti e specialmente i bambini e i più deboli;
- talvolta, durante questi incontri, vengono presentate fotografie di persone assenti per chiedere preghiere di liberazione e ottenere "diagnosi" di possessioni diaboliche o di presenza di malefici.

B - DISPOSIZIONI NORMATIVE

Di fronte a tanta sofferenza unita a confusione e mancanza di chiarezza, il Vescovo e Pastore della Chiesa diocesana ha il dovere di fare chiarezza, affinché si possano realmente aiutare i fedeli che ne abbiano effettivo bisogno con sistemi e mezzi approvati dalla Chiesa e in linea con il suo insegnamento e la sua Tradizione.

Pertanto, dopo aver ascoltato sacerdoti e collaboratori, ritenendo di dover procedere ad una regolamentazione sia delle preghiere di liberazione sia degli esorcismi, con il presente Decreto, disponiamo quanto segue:

Art.1 - Preghiere di liberazione elevate al Signore da parte di laici

Ricordando quanto già stabilito dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, che "ad ogni fedele è lecito elevare a Dio preghiere per ottenere la guarigione", esortiamo e incoraggiamo tutti i fedeli laici a "pregare incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito" (Ef. 6,18). Senza dubbio è lodevole che i fedeli preghino singolarmente e comunitariamente anche con l'intenzione di chiedere la liberazione dal maligno.

Al fine, però, di correggere abusi e deviazioni dalla retta e genuina fede stabiliamo che:

1. Non è lecito ai laici in nessun modo e in nessun caso pronunciarsi su eventuali malefici, possessioni, ossessioni o infestazioni diaboliche di qualsiasi genere, senza averne ricevuto

esplicito permesso per iscritto da parte del Vescovo diocesano a cui spetta in modo esclusivo il discernimento sull'esistenza e l'autenticità di eventuali carismi (cfr. LG 12; Can. 839 § 2 CJC);

2. Non è lecito ai laici benedire oggetti o persone se non entro i limiti e nei termini previsti dalle disposizioni della Chiesa (cfr. CEI, *Benedizionale*, Roma, 1992, 18);

3. Non è lecito ai laici imporre le mani o compiere gesti riservati ai ministri sacri;

4. Non è lecito ai laici organizzare e guidare in nessun luogo "celebrazioni pubbliche" di preghiere di liberazione o di guarigione, anche in presenza di ministri ordinati.

Art. 2 - Preghiere di liberazione elevate al Signore da parte dei chierici

A tutti i sacerdoti ricordiamo il diritto e il dovere di accogliere sempre con generosità e amore chi è nel bisogno e chi si reca da loro per ottenere sostegno, consiglio e aiuto. Spesso la mancanza di accoglienza, se non addirittura la derisione da parte dei sacerdoti, spinge queste persone sofferenti a cercare aiuto e comprensione altrove, col grave rischio di abbandonare la fede genuina e di subire ben più gravi danni sia psicofisici che spirituali. Nell'accogliere queste persone, si raccomanda a tutti i sacerdoti di privilegiare l'opera di evangelizzazione e catechesi. A queste persone va ricordato che "Gesù Cristo Redentore del mondo, è l'unico Mediatore tra Dio e gli uomini e non vi è altro nome sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati" (cfr. At. 4, 12). È, inoltre, importante far capire che è l'adesione a Gesù che libera dai lacci e dalle insidie del demonio: chi vuole essere davvero libero deve riscoprire la bellezza di una vita cristiana autentica, vissuta nella preghiera, nell'ascolto e nell'adesione alla Parola di Dio, nella partecipazione attiva ai sacramenti, primi fra tutti l'Eucarestia e la Riconciliazione, nell'impegno generoso nella carità. Senza un tale impegno qualsiasi altro intervento sarebbe un surrogato inefficace e dannoso perché allontanerebbe dalla genuina fede. Qualora dovesse avvertirne la necessità, cioè, qualora la sua opera di evangelizzazione e catechesi, unita alla sua benedizione e alla sua preghiera di liberazione non dovesse portare i frutti sperati, dopo un opportuno confronto con il proprio Pastore, provvederà ad indicare al fedele un sacerdote esorcista approvato dal Vescovo.

Ciò premesso, stabiliamo, per la nostra Diocesi, le seguenti ulteriori norme da osservarsi per le preghiere di liberazione guidate da un presbitero:

1. Si fa divieto, nell'intero territorio diocesano, di organizzare celebrazioni comunitarie di preghiere di liberazione e di guarigione senza l'esplicito permesso scritto da parte del vescovo diocesano;

2. Nei luoghi sacri, ma sempre in forma privata e non comunitaria, le preghiere di liberazione possono essere elevate al Signore solo sotto la guida di un ministro ordinato;
3. Le suddette preghiere vanno elevate sempre in un clima di grande riservatezza e sobrietà al fine di evitare ogni spettacolarizzazione, artificiosità e teatralità;
4. Fatte salve le funzioni per gli infermi previste nei libri liturgici e le intenzioni di preghiera per la guarigione degli infermi nella preghiera universale o "dei fedeli", è assolutamente vietato introdurre preghiere di liberazione e di guarigione, liturgiche o non liturgiche, nella celebrazione della Santissima Eucaristia, dei Sacramenti e della Liturgia delle Ore.
5. È espressamente vietato benedire singolarmente i fedeli con il Santissimo Sacramento dell'Eucarestia al fine di ottenerne la guarigione o la liberazione dal maligno.

Art.3 - Esorcismo

Il sacerdote esorcista, al quale faranno ricorso i singoli fedeli presentati dal proprio parroco o da altro sacerdote, è chiamato ad agire sempre con la massima prudenza e a seguire attentamente quanto è prescritto nei numeri 14-19 del nuovo Rito degli Esorcismi (*De exorcismis et supplicationibus quibusdam*).

In particolare stabiliamo che:

1. Può esercitare il ministero di esorcista soltanto il sacerdote che ne abbia ottenuto speciale ed espressa licenza da parte del Vescovo diocesano e non semplicemente da qualsiasi Ordinario del luogo.
2. Potranno ottenere questa licenza soltanto i sacerdoti di provata pietà, scienza, prudenza, integrità di vita e preparati in modo speciale ad esercitare tale ufficio.
3. È espressamente vietato ai laici, ma anche ai sacerdoti non muniti della debita licenza, pronunciare preghiere di esorcismo.
4. Esclusivamente ai sacerdoti, ai quali viene affidato il ministero di esorcista in modo stabile o «ad actum», è richiesto che esercitino tale ministero con fiducia, umiltà e sempre sotto la guida del Vescovo diocesano. Per questo riferiranno regolarmente al Vescovo sull'esercizio del loro ministero.
5. L'esorcista della diocesi si incontrerà regolarmente con il Vescovo, per condividere le esperienze e riflettere insieme.
6. Il ministero di esorcista non è mai delegabile da parte dell'esorcista ad un altro

sacerdote. È, dunque, vietato, a chi è esorcista estendere la sua facoltà ad altre persone anche se sacerdoti.

7. I sacerdoti "non esorcisti" possono pregare per la liberazione delle persone tormentate dal demonio, secondo quanto già stabilito al punto precedente (cfr. Art. 2), ma non possono esorcizzare. Essi, col permesso espresso del Vescovo diocesano del luogo in cui si trovano, possono guidare assemblee che pregano per questa intenzione. La preghiera di guarigione o di liberazione non può mai sfociare nell'esorcismo.

8. Per la preghiera di esorcismo ordinariamente si dovrà seguire il nuovo rituale *De exorcismis et supplicationibus quibusdam*, promulgato con decreto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 22 novembre 1998 e approvato nella versione italiana dalla CEI il 25 novembre 2001.

9. Il sacerdote esorcista procederà alla celebrazione dell'esorcismo nella forma imperativa solo dopo aver raggiunto la certezza morale sulla reale possessione diabolica del soggetto. Nel discernimento si servirà innanzitutto di criteri tradizionalmente seguiti per individuare i casi di possessione diabolica (cfr. *De exorcismis et supplicationibus quibusdam*, 16) e potrà avvalersi del confronto con sacerdoti esorcisti di consolidata esperienza e, in alcuni casi, della consulenza di persone esperte di medicina e di psichiatria.

10. In presenza di disturbi psichici o fisici di difficile interpretazione il sacerdote non procederà al Rito dell'esorcismo maggiore, ma accoglierà ugualmente le persone sofferenti con carità e le raccomanderà al Signore nella sua preghiera. Si avvarrà, di conseguenza, della professionalità di medici specialisti ai quali, di volta in volta, indirizzerà tali persone.

11. I gesti che possono essere compiuti durante l'esorcismo saranno caratterizzati da una grande sobrietà. Sono da escludersi tutti quei gesti che non hanno un richiamo con la liturgia e che possono prestare il fianco all'ambiguità del gesto magico: "L' esorcismo si svolga in modo che manifesti la fede della Chiesa e impedisca di essere interpretato come atto di magia o di superstizione" (*De exorcismis et supplicationibus quibusdam*, 19).

12. I gesti ammessi sono: il Segno della Croce, la imposizione delle mani, la exsufflatio e l'aspersione con l'acqua benedetta (cfr. *De exorcismis et supplicationibus quibusdam*, 20). È anche permesso usare l'incenso e l'unzione con l'olio dei catecumeni sulla fronte. È, invece, espressamente vietato toccare o ungere altre parti del corpo diverse dal capo e dalle mani.

13. Per la delicatezza della cosa e il rispetto delle persone è vietata la presenza di mezzi mediatici.

14. È permesso ad alcuni laici di sostenere l'esorcista con la propria preghiera. Essi, però non potranno mai pronunciare preghiere esorcistiche, né in forma deprecatoria né imperativa, in particolare non potranno mai usare la preghiera di Leone XIII sia nella forma integrale che estrapolata. Essi, come indicato al n. 35 delle Premesse generali del *De exorcismis et supplicationibus quibusdam*, sono invece esortati a pregare intensamente

secondo quanto previsto dal Rito.

Art. 4 - Le "Messe di liberazione"

Considerando che sempre più spesso si sente parlare di S. Messe di liberazione, diventa doveroso chiarire e stabilire quanto segue:

1. Ogni S. Messa in quanto tale è sempre fonte di liberazione, perciò non esiste una messa specifica "di liberazione". La sua eventuale presenza potrebbe far pensare che la S. Messa in genere è aliena dal procurare una liberazione. Si fa dunque espresso divieto a tutti i sacerdoti di celebrare Messe di questo tipo.

2. È, invece, possibile che una S. Messa sia applicata per la liberazione di una o più persone attaccate o possedute dal maligno. Nel Messale Romano è prevista una Messa "Per qualunque necessità" (CEI, *Messale Romano*, Città del Vaticano, 1983, p. 826).

3. La S. Messa deve essere sempre distinta dal Rito di esorcismo. Di conseguenza è espressamente vietato inserire l'esorcismo nella celebrazione della Messa, così come è vietato inserire in essa preghiere di liberazione.

4. Lo stesso divieto vale per le altre preghiere liturgiche: celebrazione dei Sacramenti, della Liturgia delle Ore e dell'Adorazione Eucaristica. In nessuna di queste celebrazioni potranno mai essere inserite preghiere di esorcismo.

Art. 5 - Disposizioni conclusive

1. Dopo il necessario e doveroso ringraziamento a tutti i sacerdoti che finora si sono resi disponibili a svolgere questo servizio, vengono espressamente revocate tutte le precedenti licenze, facoltà e concessioni relative al ministero di esorcista.

2. Possono far ricorso all'esorcista diocesano tutti i fedeli appartenenti alla nostra diocesi di Isernia- Venafro, purché presentati dal proprio parroco o da altro sacerdote. Solo eccezionalmente fedeli provenienti da altre diocesi potranno far ricorso all'esorcista diocesano, previa presentazione e autorizzazione del Vescovo di appartenenza.

3. La non osservanza di tali regole sarà punita a norma dei Canoni del Codice di Diritto Canonico.

4. Le disposizioni di questo Decreto vengono promulgate oggi 29 giugno 2015, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, ed entreranno in vigore il giorno 29 settembre 2015, Festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.

Isernia, 29 Giugno 2015, Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

Prot. 12/2015.

Il Cancelliere
Mons. Armando Galardi

+ Camillo Cibotti
Vescovo di Isernia- Venafro